

MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Dall'IMU alle imposte sui redditi: tutte le scadenze di giugno - pag. 2
- Sostegni bis, anticipo del recupero IVA in caso di mancato pagamento: criticità e possibili correttivi - pag. 4
- Variazioni dell'imponibile e dell'imposta per mancato pagamento: l'analisi sulle novità del Decreto Sostegni bis - pag. 6
- Dichiarazione IMU entro il 30 giugno anche per gli esenti per Covid - pag. 13

LAVORO E PREVIDENZA

- Pari opportunità negli appalti del PNRR: nuovi obblighi (e premi) per le imprese - pag. 15
- CIGS "ponte" e CIG ordinaria low cost: la mappa aggiornata degli ammortizzatori sociali - pag. 18

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Bilancio: l'analisi della procedura giuridica di convocazione ed approvazione nelle s.r.l. - pag. 22

FINANZIAMENTI

- Sospensione mutui prima casa: disciplina straordinaria fino al 31 dicembre. Anche per i professionisti - pag. 24

IMPRESA

- Modifiche statutarie S.p.a. e S.r.l.: l'iscrizione nel registro delle imprese salva dalla causa di nullità - pag. 29
- Privacy: clausole contrattuali tipo per titolari e responsabili del trattamento - pag. 31
- Arbitro per le controversie finanziarie: apportate alcune modifiche al regolamento - pag. 31

IN EVIDENZA

Dall'IMU alle imposte sui redditi: tutte le scadenze di giugno

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Conservazione delle fatture elettroniche entro il 10 giugno, versamento della prima rata IMU entro il 16 giugno, versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte sui redditi e IRAP al 30 giugno. Sono solo tre degli appuntamenti fiscali più importanti in scadenza nel mese di giugno che, quest'anno, prevede un calendario di adempimenti davvero fitto. In aggiunta a queste scadenze, infatti, i contribuenti saranno chiamati ad altri numerosi adempimenti, con il rischio di un vero e proprio ingorgo fiscale.

Il **mese di giugno** quest'anno si preannuncia molto caldo non solo meteorologicamente parlando. Infatti, per i contribuenti e i loro consulenti si prospetta un mese di "fuoco", fitto di **scadenze e adempimenti**. Basti pensare che, lo scadenziario presente sul sito dell'Agenzia delle entrate riporta in tutto 144 scadenze. E sicuramente quelle "censite" dalle Entrate non sono tutte le scadenze del mese in quanto, se si vuole considerare il Fisco nella sua interezza (quindi non solo quello di competenza dell'Agenzia delle Entrate ma anche di altri enti, quali le altre Agenzie fiscali e gli enti locali), gli appuntamenti con il Fisco sono molti di più. Quest'anno, inoltre, sembra che, almeno per ora, non si stia prendendo in considerazione alcuna proroga per le dichiarazioni



Sostegni bis, anticipo del recupero IVA in caso di mancato pagamento: criticità e possibili correttivi

di Maddalena Gnudi - Studio Gnudi e Associati

Il decreto Sostegni bis anticipa la possibilità del recupero dell'IVA per le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di clienti che non hanno pagato l'importo dovuto in quanto insolventi o sottoposti a procedure concorsuali. Nella circolare n. 17/2021 Assonime evidenzia le criticità della disposizione, suggerendo alcuni possibili correttivi da apportare in sede di conversione in legge del decreto: ad esempio, sarebbe opportuno modificare la disposizione transitoria che vieta all'operatore di applicare la nuova disciplina, per i corrispettivi relativi a procedure iniziate, anche da molto tempo, e non ancora concluse.

L'art. 18 del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), in corso di conversione, apporta all'art. 26 del decreto IVA una **modifica tanto** di clienti che non hanno pagato l'importo dovuto in quanto insolventi o sottoposti a **procedure concorsuali**.

attesa dagli operatori. La disposizione, infatti, **anticipa la possibilità del recupero dell'IVA** per le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di clienti che non hanno pagato l'importo dovuto in quanto insolventi o sottoposti a **procedure concorsuali**. **Leggi anche** Variazione IVA in diminuzione a partire dall'apertura della procedura concorsuale. In particolare, il decreto Sostegni bis prevede che l'operatore



Fisco

Calendario fiscale fitto

Dall'IMU alle imposte sui redditi: tutte le scadenze di giugno

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Conservazione delle fatture elettroniche entro il 10 giugno, versamento della prima rata IMU entro il 16 giugno, versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte sui redditi e IRAP al 30 giugno. Sono solo tre degli appuntamenti fiscali più importanti in scadenza nel mese di giugno che, quest'anno, prevede un calendario di adempimenti davvero fitto. In aggiunta a queste scadenze, infatti, i contribuenti saranno chiamati ad altri numerosi adempimenti, con il rischio di un vero e proprio ingorgo fiscale.

Il **mese di giugno** quest'anno si preannuncia molto caldo non solo meteorologicamente parlando. Infatti, per i contribuenti e i loro consulenti si prospetta un mese di "fuoco", fitto di **scadenze** e **adempimenti**. Basti pensare che, lo scadenziario presente sul sito dell'Agenzia delle entrate riporta in tutto 144 scadenze. E sicuramente quelle "censite" dalle Entrate non sono tutte le scadenze del mese in quanto, se si vuole considerare il Fisco nella sua interezza (quindi non solo quello di competenza dell'Agenzia delle Entrate ma anche di altri enti, quali le altre Agenzie fiscali e gli enti locali), gli appuntamenti con il Fisco sono molti di più.

Quest'anno, inoltre, sembra che, almeno per ora, non si stia prendendo in considerazione alcuna proroga per le dichiarazioni dei redditi che, se dovessero essere confermate secondo il calendario tradizionale, vedrebbero la prima scadenza con i **versamenti** fissata al **30 giugno**.

Se a ciò si aggiungono gli adempimenti frutto delle norme anti Covid-19, allora, il quadro diventa davvero preoccupante.

Proviamo, dunque, a stilare una sorta di **calendario fiscale** evidenziando quali sono le scadenze più importanti.

Scadenze del 10 giugno 2021

Il 10 giugno cade un adempimento che è slittato dalla data originaria del 10 marzo grazie al decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021). Si tratta del termine ultimo per la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche relative al 2019 nonché dei registri contabili relativi al 2019.

Leggi anche e-fatture 2019: come procedere alla conservazione sostitutiva

Il processo di conservazione è effettuato entro il termine di tre mesi dai termini di presentazione delle dichiarazioni annuali. Poiché il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dello scorso anno è stato posticipato al 10 dicembre, la data entro la quale effettuare l'adempimento era il 10 marzo.

Con il decreto Sostegni, però, si è concessa una

proroga di 3 mesi, per cui, la data limite è il 10 giugno.

Scadenze del 15 e 29 giugno 2021

A giugno ci sono due appuntamenti per l'invio del modello 730 precompilato. Infatti, i CAF o i professionisti e i sostituti d'imposta che hanno prestato **assistenza fiscale** devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nel modello 730 da loro elaborati, i relativi prospetti di liquidazione entro:

- il 15 giugno relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- il 29 giugno relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

Scadenze del 16 giugno 2021

Il 16 giugno, oltre ad avere in calendario i soliti **appuntamenti di metà mese** (quali il versamento delle ritenute d'acconto o dell'IVA periodica, giusto per citarne alcuni), è la data entro la quale va versata la **prima rata dell'IMU per il 2021**.

Leggi anche Acconto IMU entro il 16 giugno: chi paga e chi no

A tale proposito, occorre tenere in considerazione le **esenzioni** introdotte dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e dal decreto Sostegni.

Volendo sintetizzare al massimo, con la legge di Bilancio sono stati esonerati dal versamento della prima rata IMU per il 2021 gli immobili:

- a) degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- b) degli alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi;
- c) in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) delle discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

L'esenzione si applica non solo ai **proprietari**, ma anche a tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche **gestori** delle seguenti attività economiche:

- alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi;

- discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Invece, con il D.L. n. 41/2021 sono stati esonerati dal versamento i **soggetti destinatari del contributo a fondo perduto** disposto dal decreto Sostegni, cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo.

Leggi anche Prima rata IMU in scadenza al 16 giugno. Ma non per tutti

Scadenze del 30 giugno 2021

Il 30 giugno, salvo che non venga decisa qualche proroga, soprattutto con riferimento ai versamenti delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, si preannuncia una vera e propria "giornata campale".

Infatti, in questo giorno sono concentrati molti adempimenti fiscali.

Volendo semplificare al massimo, i più significativi sono i seguenti:

- **adesione al servizio di consultazione e conservazione delle fatture elettroniche** da parte dell'Agenzia delle Entrate;

- versamento del **diritto annuale** dovuto alle Camere di Commercio;

- presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui servizi digitali (c.d. "**web tax**"): si tratta di una **novità assoluta** che esordisce quest'anno;

- presentazione della **dichiarazione IMU** per comunicare le modifiche intervenute nel 2020; sempre entro il 30 giugno va presentata la dichiarazione da parte degli enti non commerciali;

- versamento dell'unica o prima rata dell'imposta sostitutiva per la **rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni** possedute al 1° gennaio 2021; entro la stessa data va versata la seconda rata per le rivalutazioni di terreni e partecipazioni possedute al 1° gennaio 2020 e la terza rata per quelli posseduti al 1° gennaio 2019;

- versamento del saldo 2020 e della prima rata 2021, senza alcuna maggiorazione, delle **imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP**.

Nota bene

Il versamento può essere eseguito in unica soluzione o a rate e può essere posticipato di 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,4%; entro la stessa data va versata l'eventuale imposta dovuta a seguito dell'adeguamento agli ISA.

Da ricordare, infine, che il 30 giugno è in scadenza la **sospensione dell'attività di riscossione**, per cui, dal giorno dopo ed **entro il 31 luglio**, vanno versati gli importi sospesi durante questi mesi di emergenza da Covid-19.

Leggi anche Riscossione sospesa fino al 30 giugno: contribuenti alla cassa entro il 2 agosto

Fisco

Le proposte di Assonime

Sostegni bis, anticipo del recupero IVA in caso di mancato pagamento: criticità e possibili correttivi

di Maddalena Gnudi - Studio Gnudi e Associati

Il decreto Sostegni bis anticipa la possibilità del recupero dell'IVA per le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di clienti che non hanno pagato l'importo dovuto in quanto insolventi o sottoposti a procedure concorsuali. Nella circolare n. 17/2021 Assonime evidenzia le criticità della disposizione, suggerendo alcuni possibili correttivi da apportare in sede di conversione in legge del decreto: ad esempio, sarebbe opportuno modificare la disposizione transitoria che vieta all'operatore di applicare la nuova disciplina, per i corrispettivi relativi a procedure iniziate, anche da molto tempo, e non ancora concluse.

L'art. 18 del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), in corso di conversione, apporta all'art. 26 del decreto IVA una **modifica tanto attesa dagli operatori**. La disposizione, infatti, **anticipa la possibilità del recupero dell'IVA** per le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di clienti che non hanno pagato l'importo dovuto in quanto insolventi o sottoposti a **procedure concorsuali**.

Leggi anche [Variazione IVA in diminuzione a partire dall'apertura della procedura concorsuale](#)

In particolare, il decreto Sostegni bis prevede che l'operatore possa recuperare l'IVA versata mediante detrazione, previa registrazione nel registro degli acquisti ex art 25 del D.P.R. n. 633/1972 quando il debitore:

- è assoggettato a una **procedura concorsuale** o è avvenuta l'omologazione di un **accordo di ristrutturazione dei debiti** di cui all'art. 182-bis del R.D. n. 267/1942, o infine è avvenuta la pubblicazione nel registro delle imprese di un **piano attestato** ai sensi dell'art. 67, comma 3, del R.D. n. 267/1942;
- è sottoposto a **procedure esecutive individuali**.

In presenza di procedure concorsuali

Nel primo caso sopraesposto, l'introduzione di questa nuova norma fa sì che il cedente/prestatore non debba, come avveniva in passato, attendere il termine della procedura concorsuale per recuperare l'imposta versata, che può avvenire anche dopo molti anni.

Adesso finalmente, **in linea** con quanto già avviene per le perdite su crediti nel **sistema delle imposte dirette**, il fornitore potrà **recuperare l'imposta** versata a partire **dalla data in cui il cliente è assoggettato** a una procedura concorsuale. Mentre per gli accordi di ristrutturazione del debito, il recupero avverrà a partire dalla data del decreto di omologazione dell'accordo e, nel caso di piano attestato, a partire dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese.

In presenza di procedure esecutive individuali

Nel secondo caso, in presenza di procedure esecutive

individuali, il recupero resta subordinato all'**infruttuosità** della operazione.

L'analisi di Assonime

Nella [circolare n. 17 del 2021](#), "Imposta sul valore aggiunto - Variazioni dell'imponibile e dell'imposta conseguenti a mancato pagamento", Assonime - dopo avere illustrato gli aspetti sostanziali delle disposizioni contenute nell'art. 18 del decreto Sostegni bis con le quali è stata appunto modificata la disciplina delle perdite su crediti ai fini dell'IVA conseguenti a procedure concorsuali - mette in evidenza alcune **criticità** che potrebbero essere **risolte in sede di conversione** in legge del decreto.

Più precisamente l'Assonime evidenzia che:

a) l'anticipazione del momento in cui il contribuente ha la possibilità di recuperare l'imposta ha come conseguenza l'**anticipazione anche del termine ultimo** entro il quale può essere **effettuato tale recupero**. Infatti, ai sensi dell'art. 19 del decreto IVA, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto stesso è sorto. Ciò comporta che il contribuente potrà recuperare l'IVA con il meccanismo della **variazione in diminuzione** e della conseguente **detrazione** al più tardi **con la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la procedura viene avviata**.

La proposta di Assonime

Secondo l'Associazione sarebbe opportuno che - attesa la **provvisorietà della perdita** e l'eventualità di una variazione in aumento nel caso in cui la procedura dovesse avere un esito in tutto o in parte positivo - fosse lasciata al **contribuente la facoltà di rinviare la variazione in diminuzione** fino alla conclusione della procedura, evitandosi l'anticipazione del termine ultimo di decadenza del diritto al recupero.

b) l'art. 18, comma 2 del decreto Sostegni bis prevede che "le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1 si applicano alle **procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore** della presente norma”. Tale comma vieta all’operatore di applicare la nuova disciplina ai corrispettivi relativi a procedure iniziate, anche da molto tempo, e non ancora concluse.

La proposta di Assonime

Secondo l’Associazione anche questo aspetto andrebbe

riconsiderato, poiché così facendo “si viene a **precludere il recupero dell’imposta** proprio per le situazioni di crisi innescate dell’emergenza sanitaria, e cioè proprio per quelle situazioni che dovrebbero aver suggerito l’adozione di tale importante misura diretta a favorire la liquidità delle imprese.”

A questo punto non resta che aspettare per capire se il legislatore, in sede di conversione in legge del D.L. n. 73/2021, considererà gli spunti proposti dall’Associazione e modificherà di conseguenza il testo normativo.

Fisco

Da Assonime

Variazioni dell'imponibile e dell'imposta per mancato pagamento: l'analisi sulle novità del Decreto Sostegni bis

In tema di variazioni dell'imponibile e dell'imposta conseguenti a mancato pagamento, Assonime con la circolare n. 17 del 7 giugno 2021 ha analizzato la nuova disciplina prevista dal Decreto Sostegni bis che estende l'applicazione della regola del recupero mediante la detrazione previa registrazione nel registro degli acquisti nei casi di assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o la pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato e di sottoposizione del debitore a procedure esecutive individuali.

Assonime ha emanato la circolare n. 17 del 7 giugno 2021, riguardante le variazioni dell'imponibile e dell'imposta conseguenti a mancato pagamento.

Il documento analizza le previsioni dell'art. 18 del DL 73 del 2021, Sostegni bis, che ha previsto la modifica della disciplina delle perdite su crediti ai fini dell'IVA conseguenti a procedure concorsuali, per cui ora il cedente/prestatore può effettuare la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, totale o parziale, da parte del cessionario/committente a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale.

Di conseguenza non occorre attendere la conclusione della procedura e il riscontro della sua infruttuosità.

L'introduzione di questa norma è stata accolta con favore e tecnicamente si tratta di separare il recupero dell'IVA attraverso il meccanismo della detrazione, mantenendo la previsione relativa ai casi in cui l'operazione viene meno per effetto ad esempio di risoluzioni, annullamenti e inserendo i casi di recupero che trovano titolo nell'inadempimento del cessionario o committente.

Questa previsione rappresenta una novità con riferimento alle procedure concorsuali: poiché estende l'applicazione della regola del recupero mediante la detrazione previa registrazione nel registro degli acquisti in due casi:

-l'assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o la pubblicazione nel registro delle

imprese di un piano attestato;

- la sottoposizione del debitore a procedure esecutive individuali.

Nel secondo caso il recupero resta subordinato all'infruttuosità della procedura, nella prima ipotesi il recupero mediante la detrazione è ora ammesso a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una di tali procedure.

Occorre evidenziare che l'anticipazione del momento in cui il contribuente ha la possibilità di recuperare l'imposta con il meccanismo della variazione in diminuzione e della conseguente detrazione ha come conseguenza l'anticipazione anche del termine ultimo entro il quale può essere effettuato tale recupero.

Infatti, l'art. 19 del d.p.r. n. 633 prevede che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto stesso è sorto. Quindi, in ragione della previgente formulazione dell'art. 26 il recupero dell'IVA può aver luogo al più tardi con la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui veniva riscontrata l'infruttuosità della procedura concorsuale, adesso può aver luogo con la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la procedura viene avviata.

La norma risulta limitata dalla portata della norma transitoria che prevede che la nuova disciplina si applica alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della norma.

Questo aspetto che limita la portata dell'innovazione potrebbe essere rivisto in sede di conversione in legge.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Imposta di registro del 3% per transazione tra eredi e terzo con obbligo di pagamento

Se la transazione tra eredi e terzo comporta un obbligo di pagamento a carico del terzo, è applicabile l'imposta proporzionale di registro con l'aliquota del 3 per cento, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale dall'articolo 9 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 390 del 7 giugno 2021. Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per

effetto della transazione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 390 del 7 giugno 2021 riguardante la tassazione di un atto di transazione tra eredi e terzo.

L'articolo 1965 del codice civile stabilisce che la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Nel caso oggetto di interpello le parti stabiliscono che il cointestario, non erede, rinunci solo parzialmente alla titolarità di 1/3 delle somme depositate e dei titoli di investimento a lui cointestati, nella misura pari alla metà della suddetta quota, obbligandosi a pagarne il relativo controvalore agli eredi.

Pertanto, tale atto rientra tra gli atti di natura transattiva volti ad evitare una lite attuale o potenziale.

Ai fini fiscali, gli atti transattivi sono disciplinati dall'articolo 29 del TUR, che dispone per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa.

Quindi, poiché l'accordo comporta un obbligo di pagamento a carico del terzo, è applicabile l'imposta proporzionale di registro con l'aliquota del 3 per cento, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale dall'articolo 9 ('Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali') della Tariffa, Parte I, allegata al TUR.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/06/2021, n. 390

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Beni anti-Covid, Iva ridotta anche per braccio accessorio al tomografo computerizzato

Nell'ambito dei beni anti-covid, il braccio accessorio

al tomografo computerizzato può beneficiare del medesimo trattamento ai fini IVA previsto per la cessione del bene principale solo nel caso in cui ricorrano le condizioni di accessorietà e dunque venga acquistato e/o ceduto congiuntamente al bene principale. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 391 del 7 giugno 2021 con cui ha ricordato che l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 124 del Decreto Rilancio ha natura tassativa e non esemplificativa.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 391 del 7 giugno 2021 riguardante l'IVA per tomografo computerizzato ad uso odontoiatrico.

L'articolo 124 del Decreto Rilancio ha introdotto una disciplina **IVA agevolata** in relazione alla cessioni di determinati beni, ivi elencati, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La circolare n. 26 del 2020 precisa che diversamente dall'elenco allegato alla decisione della Commissione UE 2020/491 in considerazione della formulazione della norma e dell'eccezionalità della stessa, l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 124 citato ha natura **tassativa** e non esemplificativa. Pertanto solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da IVA e con applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Al riguardo, già l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la circolare n. 12/D del 30 maggio 2020 si è espressa in merito alla tassatività dell'elencazione dei beni contenuta nell'articolo 124 del Decreto rilancio, affermando che sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa.

Con la citata circolare ADM ha inoltre individuato i codici di **classificazione doganale** delle merci oggetto dell'agevolazione IVA in questione, da ultimo precisati con la recente circolare n. 9 del 3 marzo 2021.

Alla voce «**tomografo computerizzato**» è stato associato il codice TARIC ex 902212, che, nell'ambito degli "Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento" individua gli apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione.

Con la circolare 26/E del 2020 è stato chiarito che

l'elenco dei prodotti che beneficiano "a regime" dell'aliquota IVA del 5 per cento è stato inserito dal legislatore nel corpo del Decreto IVA, mediante l'aggiunta del n. 1-ter.1 alla Parte II-bis della Tabella A.

Di conseguenza a partire dal 1° gennaio 2021, i beni ivi espressamente indicati non possono ricevere un trattamento differente se acquisiti per **qualunque finalità sanitaria**, stante l'impossibilità di determinare con criteri oggettivi la specifica destinazione di contrasto al COVID-19 e alle pandemie in generale.

Pertanto il riconoscimento al **tomografo computerizzato** ad uso odontoiatrico del regime agevolato di cui all'articolo 124 ha trovato giustificazione anche in un documento, validato dal Comitato tecnico scientifico, emanato dal Tavolo tecnico di odontoiatria istituito presso il Ministero della Salute e concernente indicazioni operative per la ripartenza in sicurezza durante la fase 2 della pandemia Covid 19 dell'attività odontoiatrica.

Diversamente, per quanto concerne il **braccio accessorio**, si ritiene che lo stesso non possa godere di per sé dello stesso trattamento agevolato in quanto non espressamente previsto nell'elenco tassativo di cui al n. 1-ter.1 della Parte II-bis della Tabella A, allegata al Decreto IVA.

Tuttavia, l'articolo 12 del medesimo Decreto stabilisce che il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti **autonomamente** all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.

Se la cessione o prestazione principale è soggetta **all'imposta**, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie impongono concorrentemente a formarne la base imponibile.

Il principio di accessorietà comporta che i corrispettivi relativi alle **operazioni accessorie**, per tali intendendosi quelli dovuti in relazione alle operazioni che assumono una posizione secondaria e subordinata rispetto all'operazione principale, concorrono a formare la base imponibile di quest'ultima, anche se addebitati separatamente dal prezzo pattuito per l'operazione principale.

Con riferimento al regime IVA di cui all'articolo 124, è stato chiarito che al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 12 del Decreto IVA, il medesimo trattamento spetta anche alle **operazioni accessorie** alle cessioni dei beni individuati dall'articolo 124, al di fuori dei casi di applicazione del citato articolo 12,

la cessione dei singoli pezzi di ricambio nonché dei beni accessori andrà valutata caso per caso, anche in sede di interpello.

Di conseguenza, il **braccio accessorio** al tomografo computerizzato può beneficiare del medesimo trattamento ai fini IVA previsto per la cessione del bene principale solo nel caso in cui ricorrano le condizioni di **accessorietà** e dunque venga acquistato e/o ceduto congiuntamente al bene principale.

E quindi la Società ha la possibilità di rettificare la maggiore imposta erroneamente applicata, emettendo una **nota di variazione**, ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del Decreto IVA, entro un anno dall'effettuazione dell'operazione. Analogamente, sulla base di una nota di variazione emessa dal fornitore, si potrà ottenere la restituzione delle somme corrispondenti all'IVA indebitamente applicata.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/06/2021, n. 391

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Reverse charge: come sanare l'errore e recuperare credito Iva per non residente

Nell'ipotesi di errata applicazione del meccanismo del reverse charge, per sanare l'errore, laddove l'imposta sia stata assolta, seppur irregolarmente dal cessionario mediante il meccanismo dell'inversione contabile, il cedente deve definire esclusivamente la sanzione, non avendo l'obbligo di versare l'imposta; il cessionario a sua volta, pur rispondendo solidalmente della sanzione applicabile alla violazione, conserva il diritto alla detrazione dell'imposta. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 393 del 7 giugno 2021 con cui ha anche analizzato il recupero del credito IVA per soggetto non residente.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 393 del 7 giugno 2021 riguardante il **ravvedimento operoso** dell'errata applicazione del meccanismo del **reverse charge** e il recupero del credito IVA per soggetto non residente.

L'articolo 17, secondo comma, del decreto IVA dispone che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i

soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.

Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di **fatturazione di registrazione** secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Il terzo comma dell'articolo 17 dispone, tuttavia, che nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel **territorio dello Stato**, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

In base al disposto del successivo terzo comma dell'articolo 17 sopra citato, tale estensione del meccanismo dell'inversione contabile non trova applicazione nel caso in cui le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, siano effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi che siano anch'essi stabiliti fuori del territorio dello Stato.

In tale caso, torna di norma applicabile la regola generale di cui al primo comma dell'articolo 17 che individua il debitore dell'imposta nel cedente o prestatore.

In altre parole, quando le operazioni domestiche intercorrono tra **soggetti non stabiliti** ai fini IVA in Italia, né quivi in possesso di una stabile organizzazione, il fornitore deve emettere **fattura con IVA** utilizzando la partita IVA italiana, acquisita mediante identificazione diretta (se stabilito ai fini IVA in un Paese UE o in un paese terzo che abbia stipulato accordi di reciproca assistenza amministrativa ai fini IVA, ex articolo 35-ter del decreto IVA) ovvero attraverso un **rappresentante fiscale** (ex articolo 17, comma 2, del medesimo decreto IVA).

Ne deriva, pertanto, che il contribuente avrebbe dovuto fatturare le **cessioni domestiche** di beni destinati a soggetti non stabiliti in Italia utilizzando la propria posizione IVA italiana, ed addebitando l'IVA in fattura secondo le regole ordinarie.

Ciò detto, con riferimento alle violazioni degli obblighi di assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo **dell'inversione contabile**, l'articolo 6, comma

9-bis.2, del decreto legislativo n. 471 del 1997, dispone che in deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione **dell'inversione contabile** l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata **erroneamente assolta** dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o il prestatore non è tenuto **all'assolvimento dell'imposta**, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.

Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il **cessionario** o committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cedente o prestatore è punito con la **sanzione** di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta mediante **l'inversione contabile** anziché nel modo ordinario è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole. Ne deriva che, salva l'ipotesi di frode, per sanare l'errore, laddove l'imposta sia stata assolta, seppur irregolarmente dal cessionario mediante il meccanismo dell'inversione contabile, il cedente deve definire esclusivamente la **sanzione**, non avendo l'obbligo di versare l'imposta; il cessionario a sua volta, pur rispondendo solidalmente della sanzione applicabile alla violazione, conserva il diritto alla **detrazione** dell'imposta.

In merito alla corretta modalità di recupero del credito IVA sugli acquisti da parte di un **non residente**, si osserva che l'articolo 38-bis del decreto IVA stabilisce che i soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il **rimborso** dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia **detraibile**.

Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici. L'ammontare complessivo della richiesta di **rimborso** relativa a periodi infrannuali non può essere inferiore a quattrocento euro; se detto ammontare risulta inferiore a quattrocento euro il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a cinquanta euro.

La norma, dunque, esclude la possibilità di chiedere il **rimborso** con la speciale procedura ivi prevista se i **soggetti non residenti** hanno effettuato operazioni per i quali sono debitori d'imposta. Detta previsione, va in ogni caso coordinata con la disciplina di cui all'articolo 6, comma 9-bis.2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 che, in caso di errore nell'applicazione del **reverse charge**, fa salvo il comportamento del cedente che non ha applicato l'imposta, cristallizzando gli esiti dell'errore.

Pertanto, nonostante l'errore, la cedente conserva il diritto ad ottenere il **rimborso dell'IVA** addebitata alla sua partita IVA non residente, con la procedura di cui all'articolo 38-bis. Diversamente si determinerebbe l'impossibilità per il contribuente di **recuperare l'IVA**, ledendo in tal modo il principio di neutralità dell'imposta, tenuto conto che non è possibile presentare successivamente una dichiarazione annuale IVA omessa relativa ai periodi d'imposta precedenti.

Tale soluzione è, peraltro, in linea con la posizione della Corte di Giustizia europea, che con la sentenza 6 febbraio 2014, E.ON Global Commodities SE, C323/12, in merito ad un **soggetto non residente**, senza stabile organizzazione, ma identificato ai fini IVA ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto IVA, valorizza l'effettiva realizzazione dell'operazione soggetta ad IVA, prevedendo che l'identificazione di una società a fini dell'IVA per il tramite di un **rappresentante fiscale** non può essere legittimamente considerata dall'ordinamento giuridico nazionale come prova del fatto che una tale società abbia effettivamente realizzato cessioni di beni o prestazioni di servizi in tale Stato membro. Infatti, si evince chiaramente dal tenore letterale di tale articolo nonché dell'articolo 171 della direttiva IVA che, ai fini dell'esclusione del **diritto al rimborso** nell'ambito dell'ottava direttiva, è necessario accertare non già la semplice capacità di realizzare operazioni imponibili nello Stato in cui viene presentata la domanda di rimborso, bensì la realizzazione effettiva di tali operazione.

Quindi la **cessionaria** conserva, con riferimento alle operazioni di acquisto effettuate fino alla data di **identificazione della cedente**, il diritto alla detrazione dell'imposta assolta irregolarmente con l'inversione contabile.

Con riguardo alle operazioni effettuate nell'anno di identificazione della cedente non residente, l'IVA relativa agli acquisti poteva essere recuperata dalla cedente mediante l'esercizio del diritto alla detrazione, nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale IVA.

Tra l'altro se anche dopo l'acquisizione della partita

IVA italiana, la cedente ha continuato erroneamente a fatturare le cessioni in **regime di non imponibilità**, ferma la sanzionabilità della violazione commessa, la cessionaria avrebbe dovuto regolarizzare le fatture.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/06/2021, n. 393](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Iva ordinaria per assegnazione punti con un programma di fidelizzazione mediante App

Nell'ipotesi di assegnazione e utilizzo dei punti nell'ambito di un programma di fidelizzazione mediante App, l'acquisto dei punti rappresenta per tutti gli Esercenti parte del corrispettivo dovuto alla Società per l'affiliazione alla APP e come tale regolarmente assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 392 del 7 giugno 2021 con cui ha ricordato che analoghe considerazioni valgono con riferimento ai punti che la società rimborsa solo a quegli Esercenti che, oltre ad attribuire punti, li accettano come mezzo di pagamento.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 392 del 7 giugno 2021 riguardante l'**IVA** per assegnazione e utilizzo dei punti nell'ambito di un programma di fidelizzazione mediante App.

Nel caso oggetto di interpello, in virtù della sottoscrizione dell'**Abbonamento** ogni Esercente si obbliga a:

-attribuire punti agli Utenti della APP, che effettuano acquisti presso il proprio "store";

-acquistare tali punti presso una società, per la quale rappresentano parte integrante del corrispettivo che riceve dagli esercizi commerciali affiliati per i servizi che offre a quest'ultimi, come descritti nel contratto.

Ne consegue che l'**acquisto dei punti** rappresenti per tutti gli Esercenti parte del corrispettivo dovuto alla Società per l'affiliazione alla APP e come tale regolarmente assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento ai punti che la **società** rimborsa solo a quegli Esercenti che, oltre ad attribuire punti, li accettano come mezzo di pagamento.

La Società non rimborsa l'intero importo dei punti

resi: si limita a rimborsare la metà, ossia 0,025 Euro per ogni punto restituito quando i medesimi sono stati in precedenza acquistati da un Esercente a 0,050 Euro. Quanto a dire quindi che la rimanente parte del 50% che non viene rimborsata all'esercente costituisce per la società un **elemento di ricavo**.

Inoltre la società afferma che la restituzione del 50% del valore dei punti ritirati dall'Esercente avviene tramite compensazione nelle voci della fattura emessa all'esercente, se ovviamente la fattura è a debito per quest'ultimo.

Avendo le parti deciso di regolare mediante compensazione i reciproci rapporti di debito/credito, nascenti dal medesimo contratto, la relativa fattura a saldo sarà emessa all'atto del pagamento del corrispettivo, ossia al momento in cui opera la **compensazione**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/06/2021, n. 392](#)

Fisco

Dal CNDCEC

Commercialisti, si vota l'11 e il 12 ottobre 2021

Il Consiglio Nazionale ha fissato la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali e dei Collegi dei Revisori per i giorni 11 e 12 ottobre 2021 nella seduta del 4 giugno 2021. Lo ha reso noto lo stesso CNDCEC con l'informativa n. 64 del 7 giugno 2021. Le elezioni si svolgono alternativamente tramite l'espressione del voto in presenza presso il seggio elettorale nelle giornate indicate dal Consiglio Nazionale e in tal caso il Consiglio dell'Ordine con apposita delibera può anche stabilire che il voto sia espresso anche per corrispondenza; l'espressione del voto da remoto nelle sole giornate indicate dal Consiglio Nazionale.

Con l'informativa n. 64 del 7 giugno 2021 il CNDCEC ha reso noto le date per le elezioni per il **rinnovo** dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei Revisori e ha trasmesso il Regolamento per l'elezione dei Comitati Pari Opportunità.

In particolare, il Consiglio Nazionale nella seduta del 4 giugno 2021 ha fissato la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali e dei Collegi dei Revisori per i **giorni 11 e 12 ottobre 2021**.

Queste date tengono conto delle risposte al questionario per l'espressione della preferenza sulle date delle

elezioni trasmesse da 118 Ordini territoriali entro le ore 18.00 del 4 giugno.

Nello specifico:

-27 Ordini hanno espresso la loro preferenza per le date 29-30 luglio 2021;

-87 Ordini hanno espresso la loro preferenza per le date 11-12 ottobre 2021;

-4 Ordini si sono astenuti dall'espressione della propria preferenza.

Quindi il CNDCEC ha deliberato di fissare le prossime elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali e dei Collegi dei Revisori per l'11 e il 12 ottobre 2021. In quelle stesse date gli Ordini territoriali procederanno anche all'elezione dei Comitati Pari Opportunità nel rispetto del regolamento adottato nella seduta del 27 maggio 2021.

Preleva il Regolamento per l'elezione degli Ordini dei commercialisti

Come si svolgono le elezioni

Le **elezioni** si svolgono alternativamente tramite:

-l'espressione del voto in presenza presso il seggio elettorale nelle giornate indicate dal Consiglio Nazionale. In tal caso il Consiglio dell'Ordine con apposita delibera può anche stabilire che il voto sia espresso anche per corrispondenza;

-l'espressione del voto da remoto nelle sole giornate indicate dal Consiglio Nazionale.

La scelta della **modalità di voto** spetta al Consiglio dell'Ordine. La delibera relativa alla modalità di voto prescelta è tempestivamente comunicata al Consiglio Nazionale.

I Consigli degli Ordini, per lo svolgimento delle elezioni da remoto, possono utilizzare la **piattaforma** informatica indicata dal Consiglio Nazionale. In tal caso i costi del servizio di votazione elettronica sono a carico del Consiglio Nazionale.

La piattaforma informatica indicata dal Consiglio Nazionale e quelle individuate autonomamente dagli Ordini territoriali garantiscono il regolare svolgimento delle elezioni e il rispetto del Regolamento e delle altre disposizioni applicabili al procedimento elettorale.

Il Consiglio dell'Ordine comunica al Consiglio Nazionale la piattaforma individuata e gli standard di qualità assicurati.

Possono votare tutti gli iscritti all'Albo. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. L'elettore non può cedere o comunicare a terzi le credenziali di accesso alla piattaforma informatica.

Con l'accesso alla piattaforma informatica l'elettore, sotto la sua personale responsabilità, attesta che l'esercizio del diritto di voto avviene in condizioni di assoluta riservatezza e in assenza di terze persone

fisicamente presenti o collegate telefonicamente o con qualunque altro strumento di comunicazione.

La violazione di queste disposizioni comporta illecito disciplinare.

Come si determinano i seggi

Il Presidente, dopo aver individuato il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine, determina il numero di membri riservati rispettivamente agli iscritti nella Sezione A "Commercialisti" e agli iscritti nella Sezione B "Esperti contabili" dell'Albo in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella Sezione A "Commercialisti" un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti. Qualora il calcolo proporzionale dei seggi evidenzia un numero decimale, sarà necessario procedere all'arrotondamento per eccesso o per difetto all'unità significativa secondo le generali regole matematiche.

Le candidature

L'elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all'Albo, che godono dei diritti di elettorato attivo e che, alla data di convocazione dell'assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all'Albo.

Non sono eleggibili e non possono candidarsi coloro che hanno già ricoperto la carica di Consigliere o di Presidente nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti.

L'ineleggibilità del candidato Presidente comporta l'esclusione della lista dalla competizione elettorale, l'ineleggibilità del candidato Consigliere comporta l'esclusione del solo candidato ineleggibile.

La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste, contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del candidato Presidente che capeggia la lista.

Al fine di assicurare **l'equilibrio fra i generi** le liste sono formate assicurando che al genere meno rappresentato sia riservata una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto, dei candidati presenti nella lista, compreso il Presidente. La lista è formata assicurando che al genere meno rappresentato sia riservata una quota non inferiore ai due quinti, arrotondata per difetto, dei candidati da indicare tra i componenti da eleggere, compreso il Presidente.

Le liste, corredate dalla documentazione prevista dal presente regolamento, dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine, ovvero trasmesse a mezzo PEC, entro le ore 18.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'Assemblea elettorale.

Come si vota

Nel caso in cui risulti votata la sola **lista**, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei Consiglieri da eleggere, escluso il Presidente.

In aggiunta al **voto di lista**, è data facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il Presidente.

Nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine preveda la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, le modalità di voto devono essere indicate nell'avviso di convocazione, precisando che è fatto tassativo divieto di sollecitare, in modo diretto od indiretto, gli aventi diritto ad esprimere il voto per corrispondenza. Il mancato rispetto di questo divieto rileva sotto il profilo deontologico.

I **luoghi** indicati per esercitare il voto per corrispondenza devono essere idonei a garantire il rispetto della normativa COVID-19 in vigore al momento delle operazioni di voto.

Al fine di garantire la **segretezza** e la personalità del voto, deve intendersi effettuato per corrispondenza il voto espresso dall'elettore, fino al sesto giorno precedente lo svolgimento dell'Assemblea elettorale, nelle mani del Segretario dell'Ordine o di un Notaio, qualora sia stato previsto con apposita delibera consiliare. A tal fine ciascun elettore, da quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, potrà ritirare presso la Segreteria dell'Ordine la propria scheda elettorale nei giorni fissati.

La Segreteria dell'Ordine annota in apposito elenco il **nominativo dell'elettore** che ha ritirato la scheda, con indicazione del giorno e dell'ora del ritiro. La scheda elettorale è ritirata personalmente da ciascun elettore e non è ammesso delegarne il ritiro presso la Segreteria dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine garantisce il rispetto della normativa COVID-19 nelle fasi di ritiro delle schede per corrispondenza.

Qualora la votazione avvenga per **corrispondenza**, la scheda deve essere votata e riconsegnata piegata nelle mani del Consigliere Segretario nei luoghi, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, o nelle mani del Notaio e immediatamente, senza essere spiegata, richiusa in una busta.

Il Consigliere Segretario o il Notaio custodiscono, sotto la propria responsabilità, le buste ricevute contenenti le schede votate. Il giorno della costituzione del seggio elettorale, il Consigliere Segretario e i Notai consegnano al Presidente del seggio elettorale l'elenco degli iscritti e le schede votate per corrispondenza

Il voto da remoto

Tutti i titolari dell'elettorato attivo ricevono all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Ordine di appartenenza le **credenziali** per accedere alla **piattaforma informatica** al fine di esercitare il diritto di voto. Tutti i titolari dell'elettorato attivo forniscono all'Ordine di appartenenza o alla società che ha fornito l'uso della piattaforma informatica il proprio numero di telefono mobile al fine dell'invio dell'OTP necessario per accedere al voto elettronico.

Le credenziali sono inviate almeno quattro giorni prima delle elezioni da remoto. Nel caso di mancata ricezione occorre comunicarlo immediatamente e in tempo utile per l'invio di nuove credenziali al Consiglio dell'Ordine.

Al giorno e all'ora convenuti per l'apertura dell'Assemblea e il contestuale inizio delle operazioni di voto da remoto il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione comunicandolo contestualmente alla piattaforma informatica, che consente agli aventi diritto l'espressione del voto da remoto.

L'elettore accede alla piattaforma informatica indicata nell'avviso di convocazione con le credenziali previamente ricevute a mezzo PEC tramite qualsiasi dispositivo connesso alla rete internet (personal computer, tablet, smartphone o strumenti simili).

Dopo essere stato identificato, l'elettore è autorizzato a votare. L'elettore e la piattaforma informatica, ciascuno nei limiti della loro responsabilità, garantiscono la segretezza del voto. La sessione di voto ha per ciascun elettore la durata massima di sette minuti. Decorso tale termine senza che si sia conclusa l'operazione di voto la piattaforma informatica l'annulla e l'elettore può esprimere il proprio voto solo ripetendo la procedura. Dopo che l'elettore ha espresso il proprio voto il sistema gli richiede di confermare la **conclusione dell'operazione** o di annullarla. In questo secondo caso il sistema consente all'elettore di esprimere nuovamente il suo voto o di chiudere definitivamente l'operazione. L'operazione è automaticamente annullata entro sessanta secondi se l'elettore non ne conferma la conclusione né ne dispone l'annullamento.

Una volta conclusa l'operazione di voto per il Consiglio dell'Ordine, al video del **terminale** dell'elettore compare la scheda per la votazione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico.

Allo scadere del termine previsto per la conclusione delle operazioni di voto da remoto o in presenza, il Presidente le dichiara concluse. Qualora il voto si sia svolto da remoto, il Presidente comunica immediatamente la chiusura delle operazioni di voto alla piattaforma informatica, che impedisce ogni

ulteriore operazione di voto e quindi accertata la validità dell'Assemblea, si procede allo **scrutinio** delle schede.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 07/06/2021, n. 64

Fisco

Le FAQ del Dipartimento delle Finanze

Dichiarazione IMU entro il 30 giugno anche per gli esenti per Covid

I soggetti esonerati dal versamento dell'IMU nel corso del 2020 in base ai decreti connessi all'emergenza Covid-19 sono tenuti alla compilazione della dichiarazione IMU 2021 per l'anno 2020: i soggetti passivi dovranno presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2021, barrando la casella "Esenzione". Nel caso delle esenzioni previste in relazione all'emergenza Covid, infatti, il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta.

Con due **FAQ** dell'8 giugno 2021, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha fornito chiarimenti in ordine agli **adempimenti dichiarativi IMU** in caso di **esenzioni** previste in relazione all'emergenza da Covid-19 e al calcolo dell'imposta dovuta per la prima rata.

Dichiarazione IMU anche per gli esenti Covid

La dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta "si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta" e, comunque, in tutti i casi in cui il **Comune non è a conoscenza delle informazioni utili** per verificare il corretto adempimento dell'imposta, come nelle ipotesi delle **esenzioni** previste in relazione all'**emergenza da Covid-19**.

Pertanto, anche in quest'ultimo caso, i soggetti passivi dovranno presentare la **dichiarazione**, barrando la **casella "Esenzione"**.

Diversamente, l'obbligo dichiarativo non sussiste una volta che l'**esenzione viene meno**: per le agevolazioni legate all'emergenza Covid, che hanno carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni e tale circostanza fa venire meno l'obbligo dichiarativo.

Ciò non vale, peraltro, per gli **enti non commerciali** per i quali, in base alla legge di Bilancio 2020, la "dichiarazione deve essere presentata ogni anno".

Come calcolare acconto e saldo IMU

Il calcolo dell'IMU 2021, separatamente per acconto e saldo, si deve effettuare in base alle **effettive condizioni soggettive e oggettive dell'immobile** intervenute nel corso del primo e del secondo semestre e non come 50% dell'imposta annua.

Pertanto, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell'IMU, da versare entro il 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell'imposta effettuato su 7 mesi.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Nel decreto Semplificazioni

Pari opportunità negli appalti del PNRR: nuovi obblighi (e premi) per le imprese

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Anche le aziende più piccole, con almeno 15 dipendenti, devono presentare il rapporto sulla situazione del personale per la parità di genere nelle attività e nei processi aziendali per partecipare alle gare di appalto indette per le opere del Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). È il decreto Semplificazioni a stabilirlo, congiuntamente a penali per chi non è in regola o per chi non si impegna ad assumere giovani sotto i 36 anni e donne, e a premialità per le imprese virtuose.

Semplificare introducendo **nuovi adempimenti per le imprese**. È questo l'ossimoro che soggiace alla disciplina dell'articolo 47 del decreto Semplificazioni a tutela delle **pari opportunità generazionali e di genere nei contratti pubblici del PNRR e PNC**. Disposizioni delle quali, pur lodandone la finalità, non si può che rilevare la portata in termini di "nuove burocratizzazioni" e rallentamenti di procedure amministrative che, per chiara definizione del legislatore, dovrebbero essere più celeri e snelle.

Ma andiamo con ordine e analizziamo le novità.

Decreto Semplificazioni e pari opportunità

È in vigore, dal 1° giugno, il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 per la governance del **Piano nazionale di rilancio e resilienza** e per le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Il decreto è stato pubblicato nella G.U. n. 129 del 31 maggio 2021.

Oltre a definire la strategia e il sistema di governance nazionali per l'attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), il decreto legge introduce **misure per accelerare i procedimenti** relativi agli interventi in materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici e per questo denominato decreto Semplificazioni. Tra le sue principali previsioni, è il caso di segnalare una interessante novità contenuta nell'art. 47 del decreto, la cui applicazione dovrebbe consentire (almeno sulla carta) il rispetto delle pari opportunità generazionali e di genere nei contratti pubblici del PNRR e PNC.

Ambito di applicazione

L'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 definisce le regole a tutela delle pari opportunità, generazionali e di genere, applicabili ai contratti pubblici collegati al Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza e al **Piano Nazionale per gli investimenti Complementari** (più specificatamente, "in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC").

Rapporto periodico sulla situazione del personale

La prima misura, a tutela della parità di genere, introduce un obbligo di natura informativa verso le stazioni appaltanti, a carico di tutte le imprese con un numero di addetti pari o superiore a 15 dipendenti.

Il nuovo adempimento consiste, per le **aziende più grandi**, nella semplice comunicazione del rapporto sulla situazione del personale già inviato ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna che vi sono già tenute e, per le aziende più piccole che volessero partecipare alle gare, l'obbligo di redazione dello stesso.

Si prevede infatti che gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, debbano produrre, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta e a pena di esclusione dalla gara, **copia dell'ultimo rapporto redatto**, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di inosservanza dei termini previsti dal Codice delle pari opportunità, nella trasmissione del rapporto si richiede l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riguardo all'adempimento summenzionato si ricorda che l'obbligo di redigere, con **cadenza biennale**,

un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile riguarda le aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti. Il termine di trasmissione è ordinariamente fissato al **30 aprile dell'anno successivo** alla scadenza di ciascun biennio. In ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per il biennio 2018-2019, il termine di trasmissione è stato prorogato al 30 giugno 2020.

La compilazione del rapporto è **esclusivamente telematica** e comporta l'inserimento delle informazioni relative a ognuna delle professioni, allo stato delle assunzioni, alla formazione, alla promozione professionale, ai livelli, ai passaggi di categoria o di qualifica, ad altri fenomeni di mobilità, all'intervento della CIG, ai licenziamenti, ai prepensionamenti e pensionamenti, alla retribuzione effettivamente corrisposta.

Gli operatori economici, che non sono tenuti ai sensi dell'articolo 46 summenzionato, alla compilazione del rapporto periodico sulla situazione del personale e con un **numero di dipendenti pari o superiore a 15**, dovranno consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La relazione deve essere consegnata alla stazione appaltante **entro 6 mesi dalla conclusione del contratto** e va trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Clausole obbligatorie o premiali nei bandi di gara

L'art. 47, al comma 4, obbliga le stazioni appaltanti a prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri che mirano a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'**assunzione di giovani di età inferiore a 36 anni e di donne**.

Fatte salve le eccezioni di cui si dirà più avanti, si stabilisce, come requisito necessario di qualunque offerta, l'obbligo di destinare all'occupazione giovanile e femminile una **quota pari almeno al 30% delle assunzioni** necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti di tali

previsioni o stabilire una quota di assunzioni di giovani o donne inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Penali per chi non è in regola

L'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 (obbligo di presentare il rapporto sulla situazione del personale per le imprese non obbligate in base al Codice delle pari opportunità e che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti) ovvero del comma 4 (rispetto delle clausole atte a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a 36 anni, e donne) va punito con penali espressamente previste nei contratti di appalto. Tali penali devono essere commisurate alla **gravità della violazione** e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

In caso di violazione dell'obbligo di presentare il rapporto sulla situazione del personale per gli operatori economici che non vi sono tenuti ex articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti (comma 3) oltre alle penali, scatta l'impossibilità di **partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure affidamento** afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Misure premiali per le aziende virtuose

Un ultimo cenno va fatto alla possibilità di prevedere nei contratti di appalto l'assegnazione di un **punteggio aggiuntivo** all'offerente o al candidato che dimostri di aver perseguito le pari opportunità con azioni specifiche. Si tratta di aziende che:

- a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, **non** risultino **destinatari di accertamenti** relativi ad **atti o comportamenti discriminatori** (il riferimento specifico è all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, agli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, all'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151);
- b) utilizzino o si impegnino a utilizzare specifici

strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegnino ad assumere, **oltre alla soglia minima percentuale** prevista come requisito di partecipazione, giovani, con età inferiore a 36 anni, e donne;

d) abbiano rispettato, nell'ultimo triennio, i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali.

Considerazioni conclusive

In conclusione, può dirsi che, forse, i pur virtuosi obiettivi della norma, sono perseguiti per il tramite di ulteriori **adempimenti burocratici di dubbio impatto pratico**, specialmente a carico delle PMI; e che, peraltro, le stesse Stazioni Appaltanti possono bypassare alcune di tali strumenti in maniera abbastanza semplice.

È probabile che il perseguimento della parità di genere e generazionale meriti interventi e strumenti più ampi e sostanziali rispetto a questa norma sicuramente “non semplificatoria”.

Lavoro e Previdenza

Nel decreto Sostegni bis

CIGS “ponte” e CIG ordinaria low cost: la mappa aggiornata degli ammortizzatori sociali

di Massimo Brisciani - Consulente del Lavoro in Milano e Coordinatore scientifico della rivista “Guida alle Pagine”

Il decreto Sostegni bis introduce una speciale cassa straordinaria in deroga per le aziende industriali destinatarie della CIGS che abbiano subito nel primo semestre 2021 un calo di fatturato del 50% rispetto al primo semestre 2019. Questa particolare tipologia di cassa integrazione è alternativa agli ammortizzatori sociali ordinari ed è concessa, previo accordo sindacale finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali, in deroga al limite massimo di durata e alle normali causali della riorganizzazione, della crisi e del contratto di solidarietà. Se ne parlerà nel corso del 9° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, in live streaming il 21 giugno 2021.

Il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) integra la **mappa degli ammortizzatori sociali** con una particolare attenzione rivolta alle **aziende industriali**, per le quali il 30 giugno scade la possibilità di utilizzare l'ammortizzatore sociale con causale COVID-19 e il divieto licenziamento.

Iscriviti al **Forum One LAVORO gratuito** “Quali riforme per la ripartenza - L'evoluzione del diritto del lavoro e l'importanza della formazione” durante il quale, con i massimi esperti del settore e **prestigiosi esponenti del mondo istituzionale**, faremo il punto sulle importanti riforme del lavoro degli ultimi 20 anni e celebriamo i 20 anni del sito Dottrina Per il Lavoro! **Clicca QUI per iscriverti gratis all'evento online** che si svolgerà il **22 giugno 2021**, dalle 10:00 alle 16:00

Il contratto di espansione allarga il campo di applicazione

Con effetto dal 26 maggio 2021 si allarga il campo di applicazione del contratto di espansione ad **azienda con almeno 100 dipendenti**.

Leggi anche Contratto di espansione: esodo “agile” per le PMI con almeno 100 addetti?

Lo strumento è stato introdotto sperimentalmente per il biennio 2019-2020 per le aziende con più di 1.000 dipendenti e riformato dalla legge di Stabilità soltanto 5 mesi fa per aprirlo alle aziende con almeno 250 dipendenti. Nel nuovo assetto, dunque, anche le aziende più piccole, che possano raggiungere i 100 dipendenti anche attraverso **aggregazione stabile**, possono conseguentemente sfruttare il contratto di espansione per accompagnare alla pensione i lavoratori più anziani con uno scivolo agevolato fino a 5 anni, assumendo l'impegno di inserire altri lavoratori e di formare il restante personale in una prospettiva di ricambio generazionale e aggiornamento delle competenze.

Scende a 100 unità anche il limite di accesso alla

cassa integrazione straordinaria, che riguarda tuttavia principalmente le aziende industriali con più di 15 dipendenti e le aziende commerciali con più di 50 dipendenti. Questo ammortizzatore sociale presenta il vantaggio di una **durata massima di 18 mesi** che non si computano nei limiti di durata massima previsti dal regime generale per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali (ossia 24 mesi nel quinquennio mobile).

Nuova CIGS “ponte”

Il decreto Sostegni bis introduce una **speciale cassa straordinaria in deroga** per le aziende industriali più colpite dagli effetti economici della pandemia. Sono interessate le **aziende industriali** destinatarie della CIGS che abbiano subito nel primo semestre 2021 un calo di fatturato del 50% rispetto al primo semestre 2019.

Questa particolare tipologia di CIGS è **alternativa a quelle previste dalla legislazione ordinaria** ed è concessa, previo accordo sindacale finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali, in deroga al limite massimo di durata e alle normali causali della riorganizzazione, della crisi e del contratto di solidarietà.

Il nuovo ammortizzatore sociale si differenzia da quelli disponibili a legislazione ordinaria per tre aspetti caratterizzanti:

- la **misura massima della riduzione dell'orario di lavoro** non può essere superiore in media all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. È tuttavia ammesso ridurre l'orario fino al 90% nell'arco dell'intero periodo di validità dell'ammortizzatore per ciascun lavoratore;
- l'**intervento di integrazione salariale** è pari al 70% della retribuzione perduta anziché all'ordinario 80%, ma senza limitazione di massimale;
- il **contributo addizionale** non è dovuto.

Le aziende industriali che ricorrono a questo ammortizzatore devono quindi mettere in conto che non sarà

possibile sospendere i **lavoratori a zero ore**.

Interessante è anche la previsione che, da un lato, sterilizza gli **aumenti retributivi** previsti dai contratti collettivi aziendali nei sei mesi precedenti il ricorso alla cassa straordinaria ai fini del calcolo del trattamento e, dall'altro, riduce il trattamento stesso in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi disposti dalla contrattazione aziendale. Si tratta evidentemente di una norma antielusiva, di cui però non si capisce la ratio dal momento che questo ammortizzatore si rivolge ad aziende prostrate da una **perdita di fatturato** di almeno il 50% rispetto al periodo precedente la pandemia, che ben difficilmente possono permettersi contratti integrativi che generino incrementi retributivi.

Di sicuro interesse, invece, è l'assenza di oneri contributivi per il datore di lavoro e l'integrazione reddituale **senza limiti di massimale**, che può risultare estremamente interessante per i redditi più alti.

Un'ultima annotazione riguarda la circostanza che per i datori di lavoro che accedono a questa tipologia di cassa straordinaria non è stabilita la proroga del **divieto di licenziamento**. Ciò potrebbe consentire ai datori di lavoro che si trovano in situazioni di particolare difficoltà di avviare una riduzione del personale in costanza del trattamento di integrazione salariale per assorbire i costi della procedura. L'iniziativa potrebbe apparire antitetica alla dichiarata finalità di mantenimento dei livelli occupazionali cui è collegato l'ammortizzatore speciale, ma la contraddizione è solo apparente: come può ipotizzarsi l'invarianza d'organico a fronte di una perdita del fatturato dell'ordine del 50%? In realtà, se nel corso del semestre si registrasse l'impossibilità di riassorbimento dell'eccedenza di personale, l'ammortizzatore "ponte" potrebbe proprio consentire la gestione non traumatica e condivisa con le organizzazioni sindacali di un necessario adeguamento della forza lavoro al mutato quadro economico.

Una CIG ordinaria "low cost"

Terminata la cassa con causale COVID-19, le aziende industriali hanno la possibilità di ricorrere alla CIGO secondo le procedure e le condizioni del **regime ordinario**, a partire dal 1° luglio 2021, ma con il vantaggio dell'esonero dal pagamento del contributo addizionale. La misura segna, in qualche modo, la fine degli ammortizzatori emergenziali ed il ritorno alle regole ordinarie: giustificazione del temporaneo esubero, rispetto dei termini procedurali e dei limiti di durata, valutazione prospettica dell'effettiva capacità di ripresa, presentazione all'INPS della relazione tecnica, etc.

La condizione per ottenere l'esonero è l'impegno a

non attivare **procedure di licenziamento**, collettivo o individuale, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito **entro il 31 dicembre 2021**.

La condizione parrebbe quasi ovvia: infatti, la prospettiva di temporaneità dell'esubero e di certa ripresa dell'attività inibisce sempre il ricorso al licenziamento in costanza di CIGO. Tuttavia, la preclusione dei licenziamenti, quando si utilizza l'ammortizzatore ordinario, riguarda la sola unità produttiva interessata dallo strumento e non l'intero corpo aziendale. In questo caso, invece, il divieto di licenziamento colpisce il datore di lavoro e, quindi, **l'azienda in tutte le sue articolazioni** e non solo la singola unità produttiva interessata dalla sospensione. A parziale compensazione della portata del divieto, la norma prevede la possibilità, già sperimentata con successo a partire dal decreto Agosto, di realizzare con accordo collettivo **piani di risoluzione incentivata** dei rapporti di lavoro su base volontaria con diritto alla Naspi per il lavoratore estromesso.

Leggi anche Fine del blocco dei licenziamenti? Non proprio. Come ricostruire la disciplina vigente

Rifinanziamento della cassa per cessazione

Fino al 31 dicembre 2021, per le aziende che già fruiscono dell'intervento dell'integrazione salariale straordinaria per cessazione aziendale e che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, è possibile accedere ad una proroga di 6 mesi del trattamento stesso con accordo sindacale da stipulare in sede governativa.

Limite dei fondi

Tutte le misure sopra descritte sono soggette al limite di capienza dei fondi specificamente stanziati. È prevedibile, pertanto, che dal 1° luglio partirà la corsa ad attivare gli strumenti per potersi garantire queste provvidenze di carattere eccezionale.

Il Forum "Quali riforme per la ripartenza - L'evoluzione del diritto del lavoro e l'importanza della formazione" è sponsorizzato da **One LAVORO**, la soluzione digitale di Wolters Kluwer per i **Consulenti del Lavoro** e gli **HR manager**.

One LAVORO ti fornisce **approfondimenti e notizie** su assunzioni agevolate, sblocco dei licenziamenti, ammortizzatori sociali e molti altri articoli e contenuti per approfondire tutte le tematiche e le novità della normativa sul lavoro.

Approfondisci i temi del Forum con One LAVORO: chiedi una **prova gratuita** di 30 giorni **QUI** per accedere a tutti i contenuti della soluzione.

Lavoro e Previdenza

Commissione Europea

Pari opportunità: le buone pratiche suggerite dall'Unione Europea

Parità di genere ancora al centro dell'attenzione degli organi legislativi della Commissione pubblica Europea, che ha individuato e posto all'attenzione dei paesi membri una serie di raccomandazioni per colmare il divario di genere nei settori culturali e creativi. La relazione, coordinata dalla Commissione europea ed elaborata da esperti degli Stati membri, fa parte del piano di lavoro del Consiglio per la cultura 2019-2022.

La Commissione Europea ha pubblicato in data 7 giugno 2021 la relazione sulla parità di genere nei settori culturali e creativi. Il documento passa in rassegna oltre 250 buone pratiche adottate in tutta l'UE per migliorare le condizioni di **lavoro delle donne** in questi settori. La relazione, coordinata dalla Commissione europea ed elaborata da esperti degli Stati membri, fa parte del piano di lavoro del Consiglio per la cultura 2019-2022. L'obiettivo dichiarato consiste nel contrasto agli stereotipi di genere alle molestie sessuali, dal divario retributivo all'accesso alle posizioni dirigenziali.

La premessa è costituita da una panoramica della situazione relativa alla parità di genere nei settori culturali e creativi, compreso l'impatto della pandemia di **COVID-19** per poi giungere a suggerimenti pratici volti a migliorare la raccolta di dati affidabili e comparabili sul divario di genere nell'UE: un linguaggio che tenga conto della dimensione di genere, l'attuazione della parità sul luogo di lavoro, l'integrazione della dimensione di genere nell'elaborazione dei bilanci e di tutte le azioni trasversali sono fondamentali per colmare il divario tra uomini e donne.

Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "I settori culturali e creativi influenzano i valori e gli atteggiamenti della nostra società. Nonostante gli importanti progressi nel miglioramento della situazione femminile, il successo delle donne incontra ancora ostacoli. Questa relazione giunge in un momento cruciale, in cui riapriamo i settori culturali e creativi e li ripensiamo affinché diventino più inclusivi e sostenibili dopo la pandemia di COVID-19. Le raccomandazioni ci aiuteranno a rimuovere questi ostacoli e a garantire che gli artisti e i professionisti dei settori creativi possano beneficiare delle stesse opportunità in tutta l'UE, a prescindere dal genere."

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Classificazione datori di lavoro: istituiti nuovi codici attività

Arriva dall'INPS, con il messaggio n. 2185 del 2021, l'aggiornamento della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, integrato con l'aggiornamento delle attività economiche effettuato dall'Istat a ottobre 2020. Le nuove classificazioni adottate dall'Istituto riguardano in particolare le coltivazioni idroponica e acquaponica, le fondazioni lirico-sinfoniche e i datori di lavoro che operano nel settore dello spettacolo.

L'INPS, nel messaggio n. 2185 del 7 maggio 2021, recepisce la specifica classificazione merceologica realizzata dall'Istat con riferimento alle attività di **coltivazione idroponica e acquaponica**, ai fini dell'attribuzione del codice Ateco.

Classificazione delle attività economiche aggiornata al 2021

L'Istat ha istituito uno specifico codice Ateco2007 per l'attività idroponica, introducendo nell'ambito della sezione A "Agricoltura, silvicoltura e pesca", all'interno della categoria 01.13.2 "Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)", e 01.19.2 "Coltivazione di fiori in colture protette", due sottocategorie, distinguendo tra le colture idroponiche e acquaponiche e le colture tradizionali.

Sono stati previsti due distinti codici, differenziando tali attività in colture protette tra:

- 01.13.21 "Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate)";
- 01.13.29 "Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate)".

Anche per la categoria 01.19.2 "Coltivazione di fiori in colture protette", che includeva un unico codice Ateco a 6 cifre (il codice Ateco 01.19.20), sono stati previsti due distinti codici:

- 01.19.21 “Coltivazione di fiori in colture protette fuori suolo”;
- 01.19.29 “Coltivazione di fiori in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo”.

Attività idroponica

La **coltivazione idroponica** consiste, pertanto, in una tecnica fuori suolo, nella quale la terra è sostituita da un substrato inerte (argilla espansa, perlite, vermiculite, fibra di cocco, lana di roccia, zeolite, ecc.) e che prevede l'utilizzo dell'acqua, la somministrazione di soluzioni nutritive per il sostentamento delle piante e l'impiego di una specifica strumentazione.

In relazione ai nuovi codici Ateco2007 01.13.21, 01.13.29, 01.19.21 e 01.19.29 sarà attribuito il codice statistico contributivo (c.s.c.) 5.01.02.

Attività acquaponica

L'**attività acquaponica** consiste in una particolare tecnica che prevede la produzione combinata di prodotti agricoli e prodotti della pesca: le attività che utilizzano tale tecnica sono classificate nella divisione 01 solo se le coltivazioni agricole rappresentano il principale output dell'attività, altrimenti sono classificate nella divisione 03.

Fondazioni Lirico-sinfoniche

Per l'inquadramento delle Fondazioni lirico-sinfoniche è stato istituito il nuovo c.s.c. 1.18.09, al quale va associato il codice Ateco2007 90.04.00 “Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche”, atto a identificarle in maniera puntuale. Il c.s.c. 1.18.09 non è attribuibile con la procedura di inquadramento automatizzato, ma dovrà essere richiesto direttamente alla Struttura territorialmente competente.

Lavoratori assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

Per identificare in maniera puntuale i soggetti datoriali pubblici che si avvalgano di prestazioni di soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, si è reso necessario istituire il nuovo c.s.c. 1.18.10, avente il significato di “Enti pubblici non economici ed enti territoriali ex art.1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 per lavoratori dello spettacolo”, al quale va associato il codice Ateco2007 90.04.00.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 07/05/2021, n. 2185

Bilancio

Dall'Accademia Romana di Ragioneria

Bilancio: l'analisi della procedura giuridica di convocazione ed approvazione nelle s.r.l.

Con la Nota operativa n. 8/2020 l'Accademia Romana di Ragioneria analizza la procedura giuridica di convocazione ed approvazione del bilancio di esercizio nella società a responsabilità limitata, e fornisce indicazioni in merito alla destinazione dell'utile o della perdita di esercizio. L'approvazione del bilancio da parte dei soci resta sempre una operazione abbastanza complessa che può comportare responsabilità a carico degli organi di amministrazione, del Collegio sindacale o dei Sindaci. L'analisi viene svolta tenendo conto di quelle che sono state le deroghe e le disposizioni in materia a seguito della pandemia da Covid-19.

L'Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la Nota Operativa n. 8/2021 dal titolo **"Convocazione e approvazione del bilancio nelle s.r.l., e destinazione del risultato di esercizio"** con lo scopo di descrivere la procedura giuridica di convocazione ed approvazione del bilancio di esercizio nella società a responsabilità limitata, e la destinazione dell'utile o della perdita di esercizio. L'approvazione del bilancio da parte dei soci resta sempre una operazione abbastanza complessa che può comportare **responsabilità** a carico degli organi di amministrazione, del Collegio sindacale o dei Sindaci.

La prima osservazione della nota operativa, fa riferimento alla **pandemia Covid-19**, a seguito della quale:

- l'articolo 106 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, ha stabilito che, in **deroga** a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2364 del Codice civile e dell'articolo 2478-bis, l'Assemblea ordinaria può essere convocata **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale, vale a dire entro il 29 giugno 2021; per tutte le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.), le cooperative e le mutue assicuratrici. è ammesso che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie;
- la possibilità di prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **l'espressione del voto elettronico o per corrispondenza** e l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- la possibilità che l'Assemblea si svolga, anche in via esclusiva, **mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro

partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti il presidente, il segretario o il notaio. Con specifico riferimento alle S.r.l., inoltre, **l'espressione del voto** potrà avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 2479-bis, comma 4 c.c., e alle diverse disposizioni statutarie. Tutte le deroghe così indicate si potranno applicare a condizione che le assemblee si tengano **entro il 31 luglio 2021**.

Il procedimento assembleare si articola, normalmente, in quattro fasi:

- 1) la convocazione;
- 2) la costituzione e la rappresentanza dei soci;
- 3) la discussione;
- 4) l'assunzione e la revoca della delibera.

L'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea è considerata **un atto collegiale** del Consiglio di amministrazione.

Nelle S.p.a., l'Assemblea è convocata mediante un avviso contenente luogo, data e materie da trattare, **pubblicato almeno 15 giorni prima sulla Gazzetta Ufficiale** o su un quotidiano indicato espressamente nello statuto.

Per le S.r.l. o le S.p.a. che non ricorrono al mercato del credito, la convocazione dei soci avviene con un mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento **dell'avviso almeno 8 giorni prima della data prevista** (raccomandata A.R., posta elettronica o fax).

In caso di inerzia di convocazione dell'Assemblea, sia da parte degli amministratori sia da parte dei sindaci, essa spetta, su richiesta, al **Presidente del Tribunale**, il quale la emetterà con apposito decreto.

In sostanza i soggetti legittimati a convocare l'Assemblea della società sono:

- **l'Organo amministrativo** che ha l'**obbligo legale** di convocare comunque l'Assemblea nelle ipotesi previste dalla normativa;
- **l'Autorità giudiziaria** che può intervenire anche su richiesta della minoranza qualificata o dei soci;
- **i liquidatori e l'amministratore giudiziario**;
- **i soci**;
- **l'Assemblea stessa** che in casi particolari, può auto-convocarsi con le maggioranze per essa normalmente previste stabilendo anche l'ordine del giorno che sarà oggetto della futura Assemblea ed incaricando gli amministratori di pubblicare l'avviso di convocazione a norma di legge.

Gli amministratori devono comunicare il progetto di bilancio al Collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione,

almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Per quanto concerne le regole relative ai **quorum costitutivi e deliberativi**, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'Assemblea può dirsi **regolarmente costituita** con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Per l'approvazione del bilancio, l'ultimo comma dell'articolo 2479 c.c. prevede che le decisioni dei soci sono prese **con il voto favorevole della maggioranza che rappresenti almeno il 50 per cento del capitale sociale**.

In sede di approvazione del bilancio i soci **non possono modificare il progetto di bilancio** e quindi approvare un bilancio che si discosti dal progetto di Bilancio degli amministratori. Essi, però, possono chiedere informazioni/chiarimenti agli amministratori e, se ritengono di non poter approvare il progetto di bilancio e ne chiedono le modifiche, devono rimmetterlo agli amministratori, **che lo modificheranno e lo riproporranno all'Assemblea**.

Della riunione dell'approvazione del bilancio dovrà essere redatto un **verbale** firmato dal Presidente, dal Segretario o da un Notaio (art. 2375 c.c.), che dovrà contenere:

- la data dell'Assemblea;
- l'identità dei rappresentanti del capitale sociale e i partecipanti;
- il risultato della votazione, specificando i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- eventuali richieste e dichiarazioni espresse dai soci.

La destinazione dell'utile o della perdita di esercizio

I soci, in sede di approvazione del bilancio di esercizio sono chiamati a decidere **come destinare il risultato di esercizio** conseguito che può essere positivo o negativo.

Nel caso in cui il risultato è **positivo** e quindi risulta un utile, esso può essere:

- accantonato a riserve di Patrimonio netto;
- utilizzato per coprire perdite di esercizi precedenti;
- distribuito ai soci;
- rinviato agli esercizi futuri "riporto a nuovo".

Nel caso di accantonamento dell'utile a riserve di Patrimonio netto è **preliminarmente da verificare l'esistenza e l'ammontare della riserva legale** rispetto all'ammontare del capitale sociale. Cioè, è necessario verificare se la riserva legale ammonti almeno al **20% del capitale sociale**. Se così non fosse sarà necessario destinare almeno il **5% dell'utile di esercizio** alla riserva legale fino a che essa non ha raggiunto almeno il 20% del capitale sociale.

Nel caso in cui dal bilancio 2020 vi sia una **perdita di esercizio**, il Decreto Liquidità 148/2020 prevede che la perdita che deriva dalla pandemia Covid-19 possa essere sterilizzata **fino al quinto esercizio successivo** al 2020 e, quindi sino all'anno 2025.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Nel decreto Sostegni bis

Sospensione mutui prima casa: disciplina straordinaria fino al 31 dicembre. Anche per i professionisti

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

I professionisti possono nuovamente accedere, fino al 31 dicembre 2021, al Fondo Gasparrini, attraverso il quale i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate. È uno degli effetti del ritorno della disciplina straordinaria del Fondo previsto dal decreto Sostegni bis. In vigore anche le ulteriori deroghe previste per l'emergenza Covid-19. Torna la chance di accedere al Fondo per i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo Prima casa. Fino al 31 dicembre non è necessario presentare l'ISEE ed è nuovamente aumentato a 400.000 euro l'importo massimo del mutuo che può beneficiare dell'intervento del Fondo. Quali sono le altre regole speciali di nuovo in vigore?

Di nuovo in vigore la disciplina straordinaria del **Fondo Gasparrini**.

Con il **decreto Sostegni bis** (D.L. n. 73/2021, art. 64, comma 1) sono state, infatti, ripristinate le deroghe emergenziali previste dall'art. 54, comma 1, del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), decadute dal 17 dicembre 2020.

Le **regole speciali** saranno valide fino al **31 dicembre 2021** e si aggiungono alla possibilità di accedere al Fondo anche per i prestiti in ammortamento da meno di un anno e alla procedura veloce che prevede l'automatica sospensione della prima rata da parte della banca fin dal momento della presentazione della domanda.

Disciplina ordinaria

Il Fondo Gasparrini permette ai titolari di un **mutuo** contratto per l'**acquisto della prima casa** di beneficiare della **sospensione del pagamento** delle rate **fino a 18 mesi** al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.

Durante il periodo di sospensione la banca calcola gli interessi al tasso contrattuale vigente, sull'importo del debito residuo al momento della sospensione. Alla ripresa dell'ammortamento il **50% della somma degli interessi maturati** durante la sospensione sarà coperto dal Fondo, mentre il restante 50% resta a carico del mutuatario.

Secondo la disciplina ordinaria, la moratoria è consentita nelle seguenti ipotesi individuate dall'art. 2, comma 479 della l. n. 244/2007:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di

invalidità civile non inferiore all'80%;

- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Sempre in base alle regole ordinarie, l'accesso al Fondo è possibile:

- solo dietro presentazione di un ISEE non superiore a 30.000 euro
- per mutui di importo fino a 250.000 euro;
- per mutui per l'**acquisto di immobile** adibito ad **abitazione principale, non di lusso** (sono escluse quindi le categorie catastali A/1 Abitazioni di tipo signorile, A/8 abitazioni in ville, A/9 castelli, palazzi di pregio artistico/storico);
- per mutui che non fruiscono della garanzia del Fondo Prima Casa.

Di nuovo ammessi i professionisti

Con il decreto Sostegni bis è ritornata in vigore la **disciplina straordinaria** dettata dall'art. 54, comma 1, del **decreto Cura Italia**.

Pertanto. L'accesso al Fondo, fino al 31 dicembre 2021, è di nuovo consentito ai **lavoratori autonomi**, ai **liberi professionisti**, agli **imprenditori individuali** e ai **piccoli imprenditori** di cui all'articolo 2083 del codice civile che abbiano registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda - ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre - un **calo del proprio fatturato** superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della

restrizione della propria attività a seguito delle misure adottate per l'emergenza Coronavirus.

Nuovi requisiti per i mutui

Per effetto del ritorno delle regole speciali, fino al 31 dicembre 2021, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo, **non deve essere presentato l'ISEE**.

Dal 26 maggio, inoltre, possono beneficiare dell'intervento del Fondo i mutui di **massimo di 400.000 euro** (il limite ordinario è di 250.000 euro)

È poi nuovamente possibile richiedere la sospensione del pagamento delle rate anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Fino al 31 dicembre 2021, inoltre, possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate anche i mutui che fruiscono della **garanzia del Fondo Prima casa** di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147/2013.

Benefici estesi nuovamente alle cooperative edilizie

Sono poi di nuovo ammesse (fino al 31 dicembre 2021) le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo (precedentemente indicate previste dall'art. 2, comma 479, della l. n. 244/2007).

Per tali cooperative la **sospensione delle rate** del mutuo opera:

- **per 6 mesi**, qualora sussistano le condizioni, verificatesi successivamente al 31 gennaio 2020, per un

numero di assegnatari pari ad almeno il 10% dei soci;

- **per 12 mesi**, qualora le medesime condizioni, verificatesi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardino un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20% e fino al 40% dei soci;

- **per 18 mesi**, qualora le medesime condizioni, verificatesi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardino un numero di assegnatari superiore al 40% dei soci.

Deroghe prorogate dalla legge di conversione del decreto Ristori

A queste novità si aggiungono le ulteriori deroghe introdotte con il decreto Liquidità (D.L. 23/2020, art. 12, commi 2 e 2-bis), prorogate dall'art. 13-octies della legge di conversione del decreto Ristori (l. n. 176/2020).

Con tale intervento, in particolare, è stata confermata **fino all'8 aprile 2022** la possibilità di accedere al Fondo anche nelle ipotesi di **mutui in ammortamento da meno di un anno**.

È stata poi estesa fino al 31 dicembre 2021 la **procedura veloce**, che prevede l'automatica sospensione della prima rata da parte della banca fin dal momento della presentazione della domanda di sospensione del mutuo, a seguito di un semplice controllo sulla completezza e la regolarità formale della stessa.

Consap, soggetto gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro 20 giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta.

Disciplina Fondo Gasparri post decreto Sostegni bis

<p>La disciplina ordinaria consente l'ammissione ai benefici del Fondo ai soci che, fino al 31 dicembre 2021, per l'accesso al Fondo non è stata richiesta la</p> <ul style="list-style-type: none"> - cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; - cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rapporto di lavoro autonomo (art. 409 n. 3 del c.p.c.); - morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo; - sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni 	<p>Fino al 31 dicembre 2021 è valida la procedura veloce, che permette alla banca di sospendere l'esito della richiesta da parte di Consap.</p> <p>Fino all'8 aprile 2022 sono ammessi ai benefici del Fondo anche i contratti di mutuo, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80% un anno.</p>	<p>permette alla banca di sospendere l'esito della richiesta da parte di Consap.</p> <p>anche i contratti di mutuo, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80% un anno.</p>
<p>Fino al 31 dicembre 2021, la platea dei potenziali beneficiari è allargata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, che hanno registrato una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza Coronavirus - a cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo 		
<p>Fino al 31 dicembre 2021, è possibile richiedere i benefici del Fondo anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché in regola con il pagamento delle rate degli ultimi 3 mesi; - per i titolari di mutui per un importo massimo di 400.000 euro; - per i titolari di mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per i mutui prima casa. 		

Finanziamenti

Dal Mise

Area di crisi industriale di Marcianise: pubblicato l'avviso per la selezione di iniziative imprenditoriali

A partire dalle ore 12.00 del 5 luglio 2021 e sino alle ore 12.00 del 5 ottobre 2021 all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia potranno essere presentate le domande per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori della Regione Campania compresi nell'area di crisi industriale di Marcianise. A comunicarlo il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 1704 del 7 giugno 2021.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare 7 giugno 2021, n. 1704 contenente l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, nei territori della **Regione Campania compresi nell'area di crisi industriale di Marcianise** ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 265, ricompresi nell'elenco delle aree di crisi industriale non complessa individuate ai sensi del Decreto Direttoriale del 19 dicembre 2016.

In particolare l'avviso **promuove** la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio del Comune di Marcianise, finalizzate al **rafforzamento** del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti. L'ammontare complessivo delle risorse per la concessione delle agevolazioni è pari a **euro 17.680.000,00** (diciassettemilioneisecentottantamila) a valere sulle risorse della legge n. 181/1989.

Ambito soggettivo

Le domande debbono essere presentate da imprese già costituite in forma di:

- società di capitali;
- società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile;
- società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile;
- reti di imprese, costituite da un minimo di 3 ed un massimo di 6 imprese, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Le iniziative imprenditoriali devono essere realizzate nel territorio del **Comune di Marcianise**.

Caratteristiche delle iniziative imprenditoriali

Le iniziative imprenditoriali, con spese ammissibili di importo **non inferiore a euro 1.000.000,00**, devono:

- prevedere la realizzazione di **programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale**, eventualmente completati da progetti per l'innovazione dell'organizzazione e da progetti per la formazione del personale;
- prevedere un **programma occupazionale** volto all'incremento o al mantenimento degli addetti nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento. In quest'ultimo caso l'unità produttiva oggetto dell'investimento deve risultare, alla data di presentazione della domanda, attiva da **almeno un biennio**. **Non sono ammissibili** le iniziative imprenditoriali che prevedono il decremento del numero degli addetti dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento. Nel caso di domande presentate da reti di impresa l'incremento o il mantenimento occupazionale dovrà essere garantito da ciascuna impresa partecipante alla rete.

Modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione

Le domande di agevolazioni debbono essere presentate **a partire dalle ore 12.00 del 5 luglio 2021 e sino alle ore 12.00 del 5 ottobre 2021** all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito istituzionale dell'Agenzia medesima (www.invitalia.it), complete degli allegati richiesti. Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l'ordine conseguito in graduatoria.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 07/06/2021, n. 1704

Finanziamenti

SIMEST

Finanziamenti per l'internazionalizzazione: stop alla presentazione delle domande

A seguito del massiccio afflusso di istanze in relazione all'attuale disponibilità delle risorse finanziarie, Simest comunica che il 4 giugno 2021, alle ore 16:00, è stata temporaneamente sospesa l'attività

di ricezione di nuove domande sul Portale dei Finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione SIMEST (Fondo 394/81). Le domande presentate saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Con un comunicato stampa sul proprio sito istituzionale, Simest comunica che **il 4 giugno 2021**, alle ore 16:00, è stata temporaneamente sospesa **l'attività di ricezione** di nuove domande sul Portale dei Finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione SIMEST (Fondo 394/81).

La decisione è stata presa a seguito del **massiccio afflusso** di istanze in relazione all'attuale disponibilità delle risorse finanziarie. Infatti, in meno di due giorni il Portale ha registrato circa 6.200 domande, alle quali si aggiungono al momento della chiusura altre circa 5mila istanze "in coda".

Simest comunica altresì che sarà garantita agli utenti con prenotazione valida, la possibilità, nella misura consentita dalle risorse finanziarie disponibili, di accedere al Portale per finalizzare la domanda di finanziamento.

Le domande presentate saranno esaminate secondo **l'ordine cronologico di arrivo**.

A cura della Redazione

Impresa

Dal Consiglio Notarile di Milano

Modifiche statutarie S.p.a. e S.r.l.: l'iscrizione nel registro delle imprese salva dalla causa di nullità

di Mario Ravaccia - Studio Spada Partners

Le modifiche statutarie di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata, iscritte nel Registro delle imprese, sono legittime ed omologabili seppur in presenza di una precedente causa di nullità prevista dall'art. 2332 del Codice civile. La legittimità e la possibilità di omologare le modificazioni statutarie sono confermate anche qualora le modificazioni statutarie siano deliberate dai competenti organi, dopo la sentenza che dichiara la nullità e nomina i liquidatori. E' quanto chiarito dal Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 197 del 2021. Gli argomenti affrontati dalla massima sono, inoltre, destano interesse anche nel caso della costituzione on line di start up innovative.

La massima n. 197 del Consiglio Notarile di Milano - Commissione Società è intervenuta sulle **modificazioni statutarie di società** che siano già interessate da una **causa di nullità** ex art. 2332 del Codice civile. Il primo comma dell'art. 2332 del Codice civile prevede che, avvenuta l'iscrizione nel Registro delle imprese, la nullità di una società possa essere pronunciata soltanto qualora:

- si riscontri la **mancata stipulazione** dell'atto costitutivo nella **forma dell'atto pubblico**;
- l'**oggetto sociale** sia illecito;
- nell'**atto costitutivo** manchi ogni indicazione riguardante la **denominazione della società** o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

La suddetta nullità, qualora appunto la società sia **già iscritta** al Registro delle imprese, non è assimilabile a quella prevista per i contratti che determina il venir meno di tutti gli effetti prodotti dal contratto, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza; infatti, la pronuncia di nullità di una società iscritta nel Registro delle imprese **non pregiudica** l'esistenza della medesima sia nei rapporti interni sia nei rapporti con i terzi. A riprova di quanto sopra, la massima evidenzia come lo stesso articolo 2332 c.c. si preoccupi di regolamentare gli effetti della società nei confronti dei terzi:

- al comma 2, laddove si conferma che la dichiarazione di nullità **non pregiudica l'efficacia degli atti** compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese;
- al comma 3, secondo il quale i soci non sono liberati dall'**obbligo dei conferimenti** fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali;
- infine, disciplinando le **cause di sanatoria**, giusto il dettato del **comma 5**, che possono essere eliminate purché ne sia data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.

Sanatoria della costituzione senza atto pubbli-

co

Come diretta conseguenza di quanto sopra, la massima notarile ritiene che anche le **modificazioni statutarie** deliberate da una società iscritta nel Registro delle imprese devono **considerarsi legittime e omologabili** ancorché per la società stessa si sia in presenza di una delle **cause di nullità** sopra elencate.

Un passaggio interessante della massima è quello relativo al **vizio di nullità** riferibile ad una causa contingente dell'atto costitutivo (e non alla mancanza dello statuto in sé).

Secondo la Commissione, occorre domandarsi se la mancata costituzione della società per atto pubblico possa essere oggetto di sanatoria come previsto dall'art. 2332, comma 5, del Codice civile oppure se sia necessario ripetere l'atto costitutivo mediante stipulazione per atto pubblico da parte dei soci fondatori. Quest'ultima soluzione è scartata dalle conclusioni della massima n. 197 che vedrebbe nella sua accettazione una vanificazione della funzione essenziale di riparazione del vizio di nullità previsto dalla norma in esame.

A supporto della tesi di **sanabilità del vizio di nullità** derivante dalla costituzione della società senza atto pubblico mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria che approva integralmente lo statuto, il documento ritiene che la nullità in esame derivi essenzialmente dal mancato controllo di legittimità del notaio chiamato a redigere la costituzione della società tramite atto pubblico.

Se tale è l'oggetto di tutela della norma, è di tutta evidenza che l'**approvazione delle modificazioni statutarie** e quindi del nuovo testo mediante l'intervento notarile e la pubblicazione nel Registro delle imprese della suddetta delibera di modificazione, permetterebbero di **eliminare la causa di nullità**.

Situazione delle start up innovative costituite con modalità informatiche

Gli argomenti affrontati dalla massima destano particolare interesse alla luce della situazione creata a seguito della recente sentenza del Consiglio di Stato del 29 marzo 2021 n. 2643.

Secondo l'art. 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015, convertito con modificazioni con l. n. 33/2015, le piccole medie **imprese innovative** possono redigere l'atto costitutivo e le successive modificazioni per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'art. 24 del **Codice dell'amministrazione digitale**, di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

In materia di start up innovative, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il DM 17 febbraio 2016 avente ad oggetto le "modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative" il cui art. 1, comma 2 prevede che "l'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'art. 24 del CAD".

Secondo la sopra citata sentenza del Consiglio di Stato, l'alternativa tra le modalità di costituzione prevista dall'art. 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015 (i.e. atto pubblico o modalità informatica) non può essere circoscritta dal decreto ministeriale alla sola modalità informatica in quanto ciò si porrebbe in palese contrasto con il principio di gerarchia delle fonti, essendo il decreto ministeriale fonte secondaria rispetto alla fonte primaria costituita dal D.L. n. 3/2015.

Ma v'è di più. Le disposizioni ministeriali violerebbero la normativa vigente in quanto escluderebbero il **controllo preventivo** di regolarità dell'atto; tale controllo è svolto dall'intervento notarile al momento della stipulazione dell'atto di costituzione della società.

Pertanto, la **costituzione informatica** non consentirebbe il controllo di elementi sostanziali quali la liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale. Secondo i notai lombardi, il vizio di nullità derivante dalla fattispecie descritta nella sentenza 2643 potrebbe essere sanato attraverso la **deliberazione** da parte dell'**assemblea straordinaria** del **testo statutario**.

Nel caso di specie, la sanatoria:

- può intervenire **contestualmente** a qualsiasi modificazione dello statuto sino a quel momento vigente, la cui validità peraltro prescinde dalla sanatoria stessa;
- non richiede il **consenso unanime** dei soci, essendo assoggettata alla regola maggioritaria al pari di qualsiasi modificazione statutaria, a prescindere dalla sussistenza o meno di una causa di scioglimento o di nullità;
- non comporta, se assunta prima della sentenza che ai sensi dell'art. 2332, comma 4, c.c. dichiara la nullità

e nomina liquidatori, la **revoca** dello stato di scioglimento ai sensi dell'art. 2487-ter c.c.

Costituzione mediante strumenti e processi digitali nel diritto societario

Per completezza si segnala che è recentemente entrata in vigore la legge n. 53/2021 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020".

L'art. 29 della legge n. 53/2021 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega nel recepimento della direttiva (UE) 2019/1151, relativa all'uso di **strumenti e processi digitali nel diritto societario**.

In particolare, il primo comma dell'art. 29 stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della l. n. 234/2012, anche l'impegno a prevedere che la costituzione di **S.r.l.** e di **S.r.l.s.** (società a responsabilità limitata semplificata) con sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, avvenga online e sia stipulata, anche in presenza di un **modello standard di statuto**, con **atto pubblico** formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.

A tal proposito, al fine di uniformarsi alla disposizione europea, il Consiglio Nazionale del Notariato, nell'audizione dell'8 giugno 2020 presso la 14° Commissione Affari Europei, ha presentato la propria soluzione sia sul piano giuridico che sul piano informatico.

In particolare, quanto al primo aspetto, il Consiglio Nazionale del Notariato suggerisce di uniformarsi alla direttiva novellando il Codice civile, consentendo la costituzione anche online esclusivamente delle S.r.l. e delle S.r.l.s., se ed in quanto il loro capitale sia versato mediante conferimenti in denaro.

Come condiviso in modo formale con Germania e Spagna, il soggetto più idoneo a svolgere tutte le delicate verifiche online previste dalla direttiva è il notaio dello Stato membro in cui viene collocata la sede della costituenda società.

Il **controllo del notaio** non dovrebbe venir meno neanche in presenza di uno statuto standard, in quanto devono essere verificati gli elementi variabili e non standardizzabili del fenomeno costitutivo, in particolare:

- l'**identificazione** della parte;
- la verifica della sua legittimazione e capacità di ricoprire **incarichi amministrativi**;
- la legittimità della denominazione e dell'**oggetto sociale**; e
- l'indagine della volontà delle parti funzionale alla consulenza sulle **clausole alternative opzionali**.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale UE

Privacy: clausole contrattuali tipo per titolari e responsabili del trattamento

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea la Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Le clausole si applicano al rapporto tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento soggetti al GDPR e tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento soggetti al regolamento (UE) 2018/1725. Le parti dovranno essere in grado di dimostrarne il rispetto.

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 199 del 7 giugno 2021 la decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 relativa alle **clausole contrattuali tipo** tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per assicurare un approccio coerente alla **protezione dei dati personali** in tutta l'Unione e la **libera circolazione dei dati personali nell'UE**, le norme sono state allineate tra loro.

Le **clausole contrattuali tipo** previste dalla Decisione di esecuzione in oggetto riguardano in particolare:

- scopo e ambito di applicazione;
- invariabilità delle clausole;
- interpretazione;
- gerarchia;
- di adesione successiva;
- descrizione del trattamento;
- obblighi delle parti;
- assistenza al titolare del trattamento;
- notifica di una violazione dei dati personali;
- inosservanza delle clausole e risoluzione.

Esse si applicano al rapporto tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento soggetti al GDPR e tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento soggetti al regolamento (UE) 2018/1725.

Le parti devono essere in grado di dimostrare il **rispetto** delle clausole.

Entrata in vigore

La decisione entra **in vigore il 27 giugno 2021** (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea).

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Decisione di esecuzione della Commissione, 04/06/2021, n. 2021/915 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 07/06/2021, n. L 199)

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Arbitro per le controversie finanziarie: apportate alcune modifiche al regolamento

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera 26 maggio 2021 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa recante le modifiche al regolamento concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF). L'ACF intende fornire ai risparmiatori che hanno presentato senza successo reclami agli intermediari finanziari di cui sono clienti uno strumento alternativo, agile ed efficiente per risolvere le controversie, senza dover adire la via giudiziaria. La delibera entrerà in vigore il 1° ottobre 2021.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 7 giugno 2021 la delibera 26 maggio 2021 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa recante le modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF).

L'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) è operativo dal 9 gennaio 2017 (D.lgs. n. 130 del 2015 in attuazione della direttiva comunitaria 2013/11/UE) ed è un sistema di **risoluzione stragiudiziale** delle controversie attivo presso la Consob, che ne ha definito la regolamentazione e ne supporta l'operatività attraverso un proprio Ufficio (Ufficio di segreteria tecnica dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie).

L'ACF intende fornire ai risparmiatori che hanno presentato senza successo **reclami agli intermediari finanziari** di cui sono clienti uno **strumento alternativo**, agile ed efficiente per risolvere le controversie, senza dover adire la via giudiziaria.

In particolare con la delibera è stato stabilito tra l'altro, che:

- gli intermediari, prima di iniziare l'attività,

aderiscono all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria a cui partecipano, tramite comunicazione redatta utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito web dell'Arbitro. Ove non partecipino ad alcuna associazione di categoria, devono indicare nella comunicazione di adesione l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio;

- gli intermediari, anche attraverso le associazioni a cui partecipano, **comunicano senza indugio** alla Consob ogni **variazione** intervenuta rispetto alle informazioni contenute nella modulistica relativa alla comunicazione di adesione;

- l'Arbitro conosce di ogni domanda rientrante nell'ambito delle controversie su cui ha competenza. L'Arbitro può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale;

- il ricorso con la relativa documentazione, deve essere trasmesso **attraverso il sito web dell'Arbitro** e predisposto utilizzando il relativo modulo, secondo le istruzioni operative disponibili sul medesimo sito. Non sono presi in considerazione ricorsi, compresa la documentazione ad essi pertinente, trasmessi attraverso altre forme;

- le parti evitano la produzione di documentazione **sovrabbondante, disordinata o inconferente** rispetto ai fatti controversi. Tutti gli atti di parte relativi ai procedimenti svolti dall'Arbitro sono redatti e trasmessi in **lingua italiana**. Nel caso in cui i documenti a corredo degli atti di parte siano redatti in lingua straniera, essi sono prodotti nella lingua originale e accompagnati da una **traduzione integrale in italiano**, in forma libera, realizzata a cura della parte che li deposita;

- l'intermediario, **entro trenta giorni** dalla data in cui ha ricevuto il ricorso, trasmette all'Arbitro, anche per il tramite di un procuratore, le proprie **deduzioni**, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso. Qualora l'intermediario decida di avvalersi di un'associazione di categoria lo comunica all'Arbitro entro il medesimo termine di trenta giorni. Nei successivi quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, l'associazione di categoria provvede a trasmettere le deduzioni e la relativa documentazione all'Arbitro;

- la mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, una volta accertata dal collegio, è **resa nota** mediante pubblicazione di apposita notizia sul sito web dell'Arbitro per una durata di **cinque anni**. Inoltre è resa nota, mediante notizia

riportata in evidenza sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario, ove disponibile, per una durata di sei mesi e mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Tale pubblicazione è effettuata **a cura e a spese dell'intermediario inadempiente** entro quindici giorni dalla comunicazione dell'accertamento dell'inadempimento utilizzando il format disponibile sul sito web dell'Arbitro e attenendosi alle relative istruzioni operative;

- l'intermediario **non è tenuto al versamento** delle somme di accoglimento del ricorso, qualora abbia formulato, prima della presentazione del ricorso, una **proposta conciliativa** al ricorrente, da questi rifiutata, per un importo pari o superiore a quello riconosciuto dall'Arbitro nella decisione. Il versamento è ridotto della metà qualora una proposta conciliativa connotata dalle predette caratteristiche è stata formulata dall'intermediario al ricorrente dopo la presentazione del ricorso ed è stata da quest'ultimo rifiutata.

Entrata in vigore

La delibera entrerà in vigore il 1° ottobre 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, delibera 26/05/2021 (Gazzetta Ufficiale 07/06/2021, n. 134)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.